



**Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia**

Giunta camerale del 20.12.2022

DELIBERAZIONE N. 103: SOCIETÀ CONTROLLATE - INDICAZIONI PER L'ANNO 2022 IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS. 175/2016 E ALLA DELIBERA ANAC 1134/2017.

Il Presidente richiama il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 175/2016), ricordando che tale provvedimento normativo ha previsto, in capo alle società in controllo pubblico, l'adozione di specifici atti riguardanti la loro gestione, con particolare riguardo alla valutazione del rischio di crisi aziendale ed al controllo delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle relative al personale.

Richiama, in dettaglio, le seguenti norme del T.U. di particolare interesse per le tre società controllate dalla Camera di Commercio di Brescia - Visit Brescia S.c.a.r.l., Immobiliare Fiera S.p.A. e ABEM S.p.A., - al fine di richiamare l'attenzione delle stesse sui previsti adempimenti:

- Art. 6: sono contemplate disposizioni finalizzate a tenere monitorata la situazione economico-finanziaria delle società in controllo pubblico. E' prevista l'adozione, da parte delle società a controllo pubblico, di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, dei quali è disposta informazione all'assemblea nell'ambito della relazione annuale sul governo societario, in sede di approvazione del bilancio d'esercizio.

Le stesse società sono inoltre chiamate, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, ad integrare gli strumenti di governo societario con regolamenti interni, codici di condotta, programmi di responsabilità sociale d'impresa, ufficio di controllo interno, dandone conto nella relazione sul governo societario, oppure motivandone la mancata adozione.

**Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia**

Giunta camerale del 20.12.2022

- Art. 14: è previsto che le società a partecipazione pubblica vengano assoggettate alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.

Qualora emergano nell'ambito della valutazione del rischio indicatori che rivelino situazioni di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società in controllo pubblico deve adottare immediatamente i provvedimenti necessari per non aggravare la crisi, iniziando al contempo un idoneo percorso di risanamento. La mancata adozione di provvedimenti adeguati costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 del c.c..

Non costituisce un provvedimento adeguato di risanamento il ripianamento delle perdite da parte delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza ad aumenti di capitale, trasferimenti straordinari di partecipazioni o rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che non sia approvato un piano di ristrutturazione aziendale, comprovato da concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico.

La norma prevede, inoltre, che le amministrazioni pubbliche socie (di cui all'art. 1, comma 3, legge 196/2009) non possano, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile (riduzione del capitale sotto il minimo consentito e contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore a detto minimo), sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore di società partecipate che abbiano registrato per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio, ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono, invece, consentiti trasferimenti straordinari a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma se finalizzati allo svolgimento di servizi di pubblico interesse o alla realizzazione di investimenti,

**Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia**

Giunta camerale del 20.12.2022

sempre comunque nell'ambito di un piano di risanamento che preveda il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. In questo caso il piano di risanamento dovrà essere approvato dall'Autorità di regolazione del settore ove esistente e comunicato alla Corte dei Conti.

- Art. 19: riguardo alla gestione del personale, è prevista l'adozione e la pubblicazione sul sito istituzionale delle società in controllo pubblico dei provvedimenti relativi alle modalità di reclutamento del personale, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

Da rilevare che la mancata o incompleta pubblicazione di tali provvedimenti implica il divieto di erogazione, a favore delle società, di somme da parte delle amministrazioni pubbliche. In assenza dei provvedimenti e delle procedure previste è disposta, inoltre, la nullità dei contratti di lavoro stipulati.

All'art. 19 è altresì previsto che gli enti soci diano alle loro società controllate specifici obiettivi, annuali o pluriennali, sul complesso delle loro spese di funzionamento, nelle quali sono comprese le spese del personale. A seguito di tali direttive, le società controllate adottano provvedimenti per la loro concreta attuazione, tra i quali possono essere compresi anche il contenimento delle assunzioni di personale e dei relativi oneri contrattuali.

Anche in questo caso, i provvedimenti adottati dalle Amministrazioni Pubbliche socie e dalle loro società controllate devono essere pubblicati sui rispettivi siti istituzionali, pena il divieto di erogare somme in loro favore (comma 7 dell'art. 19).

- Art. 22: viene disposto che le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

**Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia**

Giunta camerale del 20.12.2022

Oltre alla sopra richiamata normativa, per quanto riguarda la materia sulla prevenzione della corruzione e per la trasparenza da parte delle società controllate e partecipate dalle pubbliche amministrazioni, è opportuno richiamare anche le disposizioni ANAC, contenute nella delibera 1134 del 8/11/2017, laddove si stabilisce che *"è compito specifico delle amministrazioni controllanti l'impulso e la vigilanza sulla nomina del RPCT e delle misure integrative del modello di cui alla L. 231/2001, ove adottato, anche con gli strumenti propri del controllo (atto di indirizzo rivolto agli amministratori, promozione di modifiche statutarie e/o organizzative)"*.

LA GIUNTA

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

visto il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 175/2016) e, con particolare riguardo, gli articoli 6, 14, 19 e 22;

viste le disposizioni ANAC in tema di anticorruzione e trasparenza nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui alla delibera 1134/2017;

con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- a) di dare indicazione alle società controllate Visit Brescia S.c.a r.l., S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia e ABEM S.p.A. affinché provvedano, per l'anno 2023, agli adempimenti previsti dal T.U. in materia di società a partecipazione pubblica (D.lgs 175/2016), oltre che dalle

**Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia**

Giunta camerale del 20.12.2022

disposizioni ANAC di cui alla delibera 1134/2017 in materia di anticorruzione e trasparenza, come da schede allegate al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante;

- b) di dare mandato al Segretario Generale di formalizzare, alle società interessate, le indicazioni di cui al precedente punto a);
- c) di dare mandato al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) di questa Camera di Commercio di vigilare sulla puntuale applicazione, da parte delle società controllate, delle disposizioni di cui alla delibera ANAC 1134/2017, anche svolgendo attività di impulso nei confronti dei RPCT delle stesse società;
- d) di subordinare l'erogazione di somme, a qualsiasi titolo dovute alle società controllate, al rispetto delle disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 19 del D.Lgs 175/2016.